

SCADENZA 11.11.2022 ORE 11:00



COMUNE DI SENNORI
PROVINCIA DI SASSARI

Via Brigata Sassari, 13 – Tel. 079/3049200- Fax 079-3049245 - PEC protocollo.sennori@pec.comunas.it

AREA SOCIALE

BANDO PUBBLICO

**FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA L. 431/98, ART.11 D.M.
7 GIUGNO 1999 E D.M. 290 DEL 19 LUGLIO 2021 ANNUALITÀ 2022**

Art. 1 – Finalità

Il presente bando è finalizzato a sostenere i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo di proprietà privata per il pagamento del canone d'affitto relativo all'annualità 2022.

Art. 2 – Riferimenti normativi e regolamentari

- Legge 9 dicembre 1998 n. 431, all'art. 11;
- Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999;
- Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 13 luglio 2022 (pubblicato in G.U. - Serie Generale n.187 dell'11.08.2022;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 29/19 del 22.09.2022;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 147 del 7.10.2022;

Art. 3 - Destinatari e requisiti per l'accesso al contributo

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti ex art. 1, comma 1 e art. 2, comma 3 del decreto 7 giugno 1999 come integrati con il Decreto del Ministro della Mobilità sostenibile del 13/07/2022:

Possono presentare domanda i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:

1. residenza anagrafica nel Comune di Sennori sussistente al momento della presentazione della domanda;
2. titolarità di un contratto di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune di Sennori e occupate a titolo di abitazione principale;

3. titolarità di contratti di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica, destinate alla locazione permanente, di cui al Decreto Ministero delle Infrastrutture n.2523 del 27.12.2001, occupate a titolo di abitazione principale. Sono comunque esclusi gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica soggetti al pagamento del canone sociale di cui alla L.R. n.13/1989.

In caso di coabitazione di più nuclei familiari deve essere presentata una sola domanda di contributo.

N.B. Oltre ai suddetti requisiti, per gli **immigrati extracomunitari** è necessario il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

Il contratto di locazione deve:

- essere regolarmente registrato e riferito a un alloggio adibito ad abitazione principale e corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
- sussistere al momento della presentazione della domanda;
- permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il contributo sarà ricalcolato in base al periodo effettivamente maturato.

Sono esclusi dai benefici:

- i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificati nelle categorie catastali A1, A8, e A9;
- i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 13\89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota di possesso. Il nucleo familiare è ammesso al contributo nel caso in cui, un suo componente, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene.
- i nuclei familiari che hanno in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

Requisiti di carattere economico

Fascia A: ISEE corrente o ordinario (indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore a €.13.659,88 annui, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione annuo corrisposto è superiore al 14%.

L'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre fino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a **€ 3.098,74 annui**.

Fascia B: ISEE corrente o ordinario (indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad €.14.573,00 rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%; L'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a **€ 2.320,00 annui**;

Fascia Covid: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore ad € 35.000,00 rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a **€ 2.320,00**.

NB. *Rientrano in questa fascia esclusivamente i cittadini che abbiano subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%, certificata attraverso ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2022.*

Art. 4 - Richiesta di partecipazione e documentazione da allegare

Al fine di poter partecipare al presente bando i richiedenti dovranno produrre l'istanza di partecipazione sul modulo di domanda predisposto dal Servizio Politiche Sociali del Comune di Sennori, che dovrà essere debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto.

I requisiti di cui all'art. 3 del presente bando sono attestabili mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000.

All'istanza di partecipazione dovranno essere obbligatoriamente allegati i seguenti documenti:

- Copia del contratto di locazione dell'immobile regolarmente registrato e adibito ad alloggio principale;
- Copia della ricevuta di versamento dell'Imposta annuale di registrazione relativa all'ultimo anno (nel caso in cui il proprietario aderisca al regime della "cedolare secca" occorre allegare la comunicazione inviata dallo stesso all'inquilino dove si attesti tale adesione, se non precisato nel contratto);
- Dichiarazione personale del locatario, resa ai sensi del 445/2000 attestante l'avvenuto pagamento delle mensilità relative al 2022 Mod. B) o in assenza di questa, per coloro che si trovano in una situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento, accordo tra le parti Mod. C) sottoscritto dal locatore e dal locatario;
- Verbale commissione di prima istanza attestante eventuali invalidità o handicap;
- Copia del documento di identità valido, del richiedente.
- Copia del codice IBAN rilasciato dall'istituto di credito o postale o della carta prepagata relativo al conto corrente bancario o postale su cui effettuare il bonifico;

Art. 5 - Predisposizione degli elenchi dei beneficiari

L'Ufficio comunale competente procederà all'istruttoria delle domande pervenute verificandone la completezza e il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al contributo. Provvederà quindi alla formazione della graduatoria provvisoria per le rispettive fasce A, B e Covid, unitamente all'ammontare del contributo concedibile.

Art. 6 - Formazione e pubblicazione degli elenchi degli ammessi e degli esclusi

Gli elenchi degli ammessi verranno approvati con determinazione del Responsabile dell'Area Sociale e verranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune per 10 giorni consecutivi entro i quali si potranno presentare eventuali ricorsi. Saranno oggetto di valutazione i documenti pervenuti entro i termini per l'opposizione, purché relativi a condizioni possedute alla data di presentazione della domanda e dichiarate nella stessa.

Art. 7 – Motivi di esclusione

Le domande incomplete, non sottoscritte, carenti della documentazione richiesta in tutto o in parte o presentate dopo il termine stabilito, non saranno prese in considerazione.

Art. 8 - Determinazione della misura dei contributi e riparto delle risorse

Al fine di individuare gli aventi diritto e rilevare il fabbisogno comunale delle risorse finanziarie, il Comune applica le modalità generali di definizione dei contributi di cui Allegato 2) alla Delibera di Giunta Regionale n.29/19 del 22.09.2022, dando atto che l'ammontare del contributo per ciascun richiedente varia a seconda della fascia reddituale di appartenenza e con i limiti massimi di cui all'art. 4 dello stesso Allegato 2), senza ulteriore individuazione di soglie minime di accesso al contributo. Una percentuale delle risorse assegnate dalla Regione al Comune di Sennori, sarà destinata ai nuclei familiari titolari di contratti di locazione ad uso residenziale aventi ad oggetto unità immobiliari di proprietà pubblica. Tale percentuale non potrà superare il 10% del finanziamento complessivo. Eventuali risorse non utilizzate per i titolari di contratti di locazione in alloggi di proprietà pubblica, potranno essere utilizzati a favore dei titolari di contratti di locazione in alloggi di proprietà privata, fermi restando i limiti massimi stabiliti per ciascuna fascia. Il contributo annuo non può essere superiore a :

- €3.098,74 per i nuclei familiari in possesso di un ISEE uguale o inferiore a €13.659,88 (Fascia A);
- €2.320,00 per i nuclei familiari in possesso di un ISEE uguale o inferiore a €14.573,00 (Fascia B)
- €2.320,00 per i nuclei familiari in possesso di un ISEE compreso tra €14.573,01 e €35.000,00 (Fascia C)

Esempio modalità di calcolo del contributo annuo sulla base della fascia reddituale:

ISEE del nucleo familiare = € 10.000,00

Canone annuo = € 3.600,00

Canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00

Ammontare del contributo = canone annuo effettivo – canone sopportabile:

= € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00 (minore di € 3.098,74).

N.B. *Nell'eventualità in cui, dopo aver soddisfatto tutte le domande si verifichi un residuo sulla disponibilità finanziaria, ai soli nuclei familiari che includono ultra sessantacinquenni, disabili o nei quali sussistano situazioni di particolare debolezza sociale accertate dal servizio sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino a un massimo del 25% ed entro i limiti massimi sopra richiamati per ciascuna fascia. Per determinare il contributo (C) pertanto occorre sottrarre al canone annuo effettivo il canone sopportabile (C=CA-CS). Il risultato ottenuto, nei casi di cui al precedente punto, può essere incrementato sino a un massimo del 25%. Se il contributo così determinato è superiore alle soglie massime più volte richiamate, il contributo riconoscibile è pari a dette soglie altrimenti è pari al valore calcolato.*

Art. 9 - Cumulabilità con altri contributi per il sostegno alla locazione

Si premette che in alcuni casi i contributi del Fondo in oggetto non sono cumulabili con altre misure destinate al ristoro del canone di locazione e pertanto si determina la riduzione del contributo per la quota pari a quella riconosciuta per l'altra misura. Viceversa, la cumulabilità del Fondo in argomento con altre misure destinate al ristoro del canone di locazione non determina

la riduzione dell'erogazione del contributo per nessuna delle due misure. Poiché entrambe le misure perseguono il fine di sostenere il pagamento del canone di locazione, il contributo annuale cumulato, non può essere superiore al valore annuo del canone di locazione.

A) Reddito/Pensione di cittadinanza - Non cumulabile

Come disposto dall'articolo 1, comma 6, del decreto del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili del 13/7/2022, il quale riporta: *"I contributi concessi ai sensi del presente decreto non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del cd. reddito di cittadinanza di cui al D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, e s.m.i., come stabilito dall'articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020"*.

Pertanto la liquidazione delle risorse ai beneficiari verrà calcolata al netto delle risorse riconosciute per la quota di affitto del reddito di cittadinanza, così come previsto dalla DGR RAS del 29/19 del 22.09.2022.

B) Fondo inquilini morosi incolpevoli - Cumulabile

Alla luce di quanto disposto dell'Art. 1, comma 7, del DM del 13/7/2022 le risorse possono essere utilizzate ottimizzandone l'efficienza, anche in forma coordinata con le risorse del Fondo inquilini morosi incolpevoli, pertanto le risorse dei due fondi possono essere tra loro cumulate.

C) Fondo Sociale (ex art. 10 della L.R. n. 7 del 5.7.2000) - Non cumulabile

I contributi di cui alla presente deliberazione non sono cumulabili con i contributi erogati dai soggetti gestori degli alloggi ERP ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 7 del 5.7.2000.

Pertanto, i comuni, successivamente all'erogazione dei contributi, comunicano la lista dei beneficiari al soggetto gestore, se diverso dallo stesso Comune (solitamente AREA), ai fini della compensazione sul Fondo Sociale della quota erogata ai sensi della L. n. 431/1998".

D) Altri contributi - Cumulabile

I contributi, aiuti, finanziamenti pubblici non compresi tra quelli sopra elencati sono cumulabili con il Fondo di cui alla L. 431/1998, salvo che non sia previsto diversamente dalla norma.

Art. 10 - Modalità di erogazione dei contributi

Il contributo in oggetto sarà erogato a seguito dell'assegnazione da parte dell'Assessorato Regionale competente dei fondi necessari e dal momento in cui le somme stanziare diverranno contabilmente disponibili. Nel caso in cui il trasferimento regionale sia insufficiente a coprire l'intero fabbisogno rilevato, il Comune procederà, per ragioni di equità e parità di trattamento, alla riduzione proporzionale dei contributi spettanti a tutti i richiedenti inseriti nelle fasce A, B e Covid di cui all'art. 4, Allegato 2) alla DGR 37/40 del 2021 citata.

Nel caso di mancato pagamento di uno o più canoni, o nel caso di provvedimenti di sfratto esecutivo in essere al momento della richiesta, il contributo potrà essere erogato al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima soltanto in presenza di un accordo tra le parti sottoscritto dal locatore e dal locatario (vedi Mod. All. C). L'erogazione potrà avvenire anche tramite l'associazione della proprietà edilizia, all'uopo indicata per iscritto dallo stesso locatore, che attesti, con dichiarazione sottoscritta dal locatore stesso, l'avvenuta sanatoria (Co. 3 dell'Art. 11 della Legge 431/1998 e successive modifiche o integrazioni).

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute o di altra documentazione equipollente

attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato all'erede convivente che subentra nel contratto di locazione o agli eredi legittimi del *de cuius* a seguito di presentazione di successione ereditaria secondo le norme del codice civile.

Art. 11 - Modalità e termini di presentazione delle domande

Le domande, debitamente compilate e sottoscritte, dovranno essere corredate da tutta la necessaria documentazione e consegnate a mano all'ufficio Protocollo del Comune o trasmesse via PEC all'indirizzo protocollo.sennori@pec.comunas.it

Art. 12 - Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n.445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese anche confrontando i dati con quelli in possesso del Sistema Informativo del Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate, INPS, Catasto ecc. L'elenco degli aventi diritto al contributo sarà trasmesso, con le modalità ed i termini richiesti, agli Uffici della Guardia di Finanza, competenti per territorio, per i controlli previsti dalle Leggi vigenti.

Ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del D.P.R. n.445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici, e verrà pertanto escluso dall'elenco dei beneficiari. L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme e ad ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

Art. 13 - Informativa sul trattamento dei dati personali Regolamento UE N. 679/2016

Il Comune di Sennori, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento.

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD). Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste.

La Responsabile dell'Area Sociale
Dott.ssa Alessandra Finà